



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Modifica del Decreto ministeriale 29 ottobre 2010 sulle “Disposizioni per l’individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici”

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129 recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche alimentari e forestali;

VISTO il d.p.r. 22 luglio 2009, n. 129 recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

VISTO il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli;

VISTO il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

VISTO il Decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

VISTO il Decreto ministeriale del 5 dicembre 2006, modificato dal Decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, relativo all’obbligo di comunicazione al Ministero da parte degli Organismi di controllo, autorizzati ai sensi del Decreto legislativo n. 220/1995, delle variazioni della propria struttura e della documentazione di sistema;

VISTO il Decreto ministeriale del 27 novembre 2009 sulle disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;

VISTO il Decreto ministeriale del 29 ottobre 2010 sulle disposizioni per l’individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO in particolare l'art. 3, comma primo, del Decreto ministeriale del 29 ottobre 2010 che dispone che gli organismi di controllo autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/95 devono recepire le disposizioni del medesimo Decreto ministeriale nella propria documentazione di sistema entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore;

RITENUTO OPPORTUNO prevedere una proroga dei termini previsti all'art. 3, comma primo, del Decreto ministeriale del 29 ottobre 2010 al fine di agevolare l'adeguamento della documentazione di sistema degli organismi di controllo con le disposizioni contenute nel medesimo Decreto ministeriale;

SENTITO il Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica e Ecocompatibile nella riunione del 19 luglio 2011;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 settembre 2011;

DECRETA

Articolo 1

Il termine previsto dall'art. 3, comma primo, del Decreto ministeriale del 29 ottobre 2010 è prorogato al 31 dicembre 2011.

Il presente Decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

ROMA

IL MINISTRO